

Protocollo RC n. 63524/05

## Deliberazione n. 327

### **ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Anno 2005

VERBALE N. 86

Seduta Pubblica del 19 dicembre 2005

Presidenza: MANNINO - CIRINNA'

L'anno duemilacinque, il giorno di lunedì diciannove del mese di dicembre, alle ore 10,05, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 10 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe MANNINO, il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 11,05 – il Presidente dispone che si proceda al terzo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 31 Consiglieri:

Azuni Maria Gemma, Baldi Michele, Bartolucci Maurizio, Berliri Luigi Vittorio, Carli Anna Maria, Cau Giovanna, Cipressa Alessandro, Cirinnà Monica, Cosentino Lionello, De Luca Pasquale, Di Francia Silvio, Eckert Coen Franca, Failla Giuseppe, Fayer Carlo Antonio, Galloro Nicola, Gasparri Bernardino, Giansanti Luca, Giulioli Roberto, Lovari Gian Roberto, Malcotti Luca, Mannino Giuseppe, Marchi Sergio, Mariani Maurizio, Nitiffi Luca, Orneli Paolo, Panecaldo Fabrizio, Perifano Massimo, Salacone Simonetta, Spera Adriana, Vizzani Giacomo e Zambelli Gianfranco.

ASSENTI l'on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:

Argentin Ileana, Bafundi Gianfranco, Battaglia Giuseppe, Bertucci Adalberto, Casciani Carlo Umberto, Chiolli Luciano, Coratti Mirko, Dalia Francesco, D'Erme Nunzio, De Lillo Fabio, Della Portella Ivana, Di Stefano Marco, Galeota Saverio, Germini Ettore, Ghera Fabrizio, Iantosca Massimo, Lorenzin Beatrice, Marroni Umberto, Marsilio Marco, Milana Riccardo, Piso Vincenzo, Poselli Donatella, Prestagiovanni Bruno, Rizzo Gaetano, Sabbatani Schiuma Fabio, Santini Claudio, Sentinelli Patrizia, Smedile Francesco e Tajani Antonio.

Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi e nomina, ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Regolamento, per

l'espletamento delle funzioni di Consigliere Segretario i Consiglieri Cipressa e Failla in sostituzione temporanea dei Segretari assenti.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Darif Aziz, Rusu Ionut Gabriel, Taboada Zapata Santos e Tobias Perez Irma.

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Garavaglia Mariapia e gli Assessori Calamante Mauro, Causi Marco, Cioffarelli Francesco, Coscia Maria, D'Alessandro Giancarlo e Morassut Roberto.

(O M I S S I S)

A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti, con procedimento elettronico, la 297<sup>a</sup> proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento dell'emendamento:

297 Proposta (Dec. G.C. del 23 novembre 2005 n. 243)

**Determinazione delle aliquote da applicare sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili e delle ulteriori detrazioni ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), per l'anno 2006.**

Premesso che, con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è stata istituita, a decorrere dall'1 gennaio 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), da applicarsi sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati;

Che l'art. 6 del Decreto in parola, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, dispone che l'aliquota deliberata dal Comune possa essere diversificata, ferme restando le misure minima e massima del 4 e del 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; che, inoltre, l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopo di lucro;

Che l'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 1996, n. 556, prevede la possibilità di determinare un'aliquota, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonché per quelle locate, con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;

Che la legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, all'art. 2, comma 3, prevede che per favorire la realizzazione degli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, i Comuni possono deliberare, nel rispetto degli equilibri di bilancio, aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili, più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi;

Che, altresì, il medesimo comma prevede che i Comuni di cui all'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio

1989, n. 61, e successive modificazioni, fra cui è compreso il Comune di Roma, sempre al fine di incentivare gli accordi di cui sopra, possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

Che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha dato facoltà ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, con la sola riserva di legge relativa alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, risultandone così rimosso il vincolo riguardante l'aliquota minima, di cui alle norme richiamate ai punti precedenti;

Che il medesimo art. 52 stabilisce che le disposizioni di legge vigenti, in materia di entrate, sono e restano applicabili alle materie, fattispecie e casistiche non regolamentate;

Che il Comune di Roma, avvalendosi della facoltà prevista dal citato art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 335 del 21 dicembre 1998 e successive modificazioni, ha adottato il Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;

Considerato che per l'anno 2006 restano invariate le finalità generali e gli obiettivi dell'Amministrazione in ordine al perseguimento dell'equità e perequazione tributaria, attraverso il sostegno alle problematiche abitative delle famiglie nei loro molteplici aspetti, all'incentivazione del mercato degli affitti concordato secondo la legge n. 431/98, alla salvaguardia e sostegno del settore commerciale, in particolare della piccola distribuzione e dell'artigianato, come pure delle attività commerciali storiche;

Che parimenti immutate risultano le dinamiche incompressibili delle spese e la necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio senza dar luogo ad aumenti della pressione fiscale;

Che si ravvisa, pertanto, l'opportunità di confermare sostanzialmente il regime delle aliquote così come determinate per l'anno precedente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 24/25 gennaio 2005 e deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 26 maggio 2005;

Che in tale regime occorre comunque prevedere alcune diversificazioni determinate dalla necessità di incentivare fiscalmente un uso meritorio della proprietà immobiliare e di assicurare un più ampio sostegno e tutela ai cittadini ed ai nuclei familiari che versano in particolari condizioni di disagio socio-economico;

Che, al fine di incentivare l'uso meritorio della proprietà immobiliare appare opportuno confermare l'aliquota del 4,9 per mille alla unità immobiliare appartenente a soggetti passivi che la concedono in uso gratuito a coniuge, parenti ad affini entro il 2° grado che la utilizzino come abitazione principale;

Che al fine di attuare interventi a sostegno delle fasce più deboli della popolazione, appare altresì opportuno confermare l'aliquota agevolata dell'1 per mille per quei soggetti passivi la cui condizione socio-economica, rapportata anche alla composizione del nucleo familiare, evidenzia condizioni di particolare gravità e necessità;

Che per le medesime finalità e motivazioni appare, altresì, opportuno confermare il regime dell'ulteriore detrazione di Euro 154,94 applicabile in aggiunta alla detrazione ordinaria di Euro 103,29 alle unità immobiliari utilizzate dai soggetti passivi persone fisiche quale abitazione principale e negli altri casi di equiparazione previsti dal Regolamento;

Che appare opportuno confermare l'applicazione della misura dei limiti di reddito, variabile in funzione della composizione del nucleo familiare, già in vigore dall'anno 2005, e risultante dalle tabelle "A" e "B" allegata e parte integrante del presente provvedimento;

Che il gettito I.C.I., previsto a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nelle presenti premesse, è in linea con le previsioni allocate nel bilancio 2006 – 2008;

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche;

Vista la deliberazione C.C. n. 335 del 21 dicembre 1998 e successive modificazioni, con cui è stato approvato, ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/97, il Regolamento dell'I.C.I. per il Comune di Roma;

Atteso che, in data 22 novembre 2005 il Direttore della U.O. Tributi del Dipartimento II ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: A. Graziano”;

Che, in data 23 novembre 2005 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Vice Ragioniere Generale

F.to: C. Ialonga”;

Che la I Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 14 dicembre 2005, ha espresso parere favorevole a maggioranza;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine all'emendamento approvato;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

tenuto conto di quanto riportato in premessa, delibera quanto segue:

1) di confermare per l'anno 2006 l'aliquota ordinaria dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli, nella misura del 6,9 per mille ed operare sulla stessa le diversificazioni e riduzioni previste dalla normativa vigente, come segue:

A) nella misura del 4,9 per mille, applicata nei casi seguenti:

- a1) unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalla persona fisica soggetto passivo e dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune;
- a2) unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato;
- a3) unità immobiliare non locata posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
- a4) unità immobiliare concessa in uso gratuito al coniuge e a parenti ed affini entro il 2° grado che la utilizzano come abitazione principale;  
per le fattispecie di cui alle lettere a1), a2) e a3), si applica altresì la detrazione di Euro 103,29 di cui all'art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- a5) unità immobiliari adibite a negozi e botteghe (categoria catastale C/1), a laboratori per arti e mestieri (categoria catastale C/3) e autorimesse pubbliche (categoria catastale C/6), nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta sia titolare dell'attività che in tali locali si esercita, ovvero sia il rappresentante

legale o l'amministratore della società di persone o a responsabilità limitata che è titolare di tale attività.

Tale beneficio è esteso ai soggetti passivi d'imposta per la suindicata unità immobiliare che siano coniuge, parenti o affini entro il secondo grado, nonché al convivente more uxorio, del titolare dell'attività e che alla stessa collaborino.

Il beneficio è applicabile anche nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta, sia una società di persone o a responsabilità limitata e il titolare dell'attività che si svolge nei locali soggetti all'imposta, sia il rappresentante legale o l'amministratore di tale società.

La suddetta aliquota agevolata può essere applicata ad un solo immobile commerciale per ciascun soggetto passivo;

- a6) ai terreni e agli altri immobili utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola dal possessore, direttamente o come rappresentante legale di una società di persone o a responsabilità limitata, ovvero dati in gestione gratuita al coniuge, al convivente more uxorio, ai parenti o affini entro il secondo grado.  
Tale beneficio si applica anche nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta sia una società di persone o a responsabilità limitata e l'attività sia gestita direttamente dal legale rappresentante o amministratore, ovvero dal coniuge o da un parente o affine entro il secondo grado. Il conduttore dell'attività persona fisica, deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 58, comma 2 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446.  
Restano comunque escluse dall'applicazione dell'aliquota ridotta le abitazioni che abbiano perso il requisito di ruralità, secondo le condizioni di cui al D.P.R. n. 139/98;
- a7) unità immobiliari in cui viene esercitata l'attività di vendita o di produzione e vendita al dettaglio, definite "negozi storici" in base ai requisiti di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 21 luglio 1997, n. 139 e successive disposizioni attuative;
- a8) unità immobiliari ad uso abitativo, i cui soggetti passivi siano persone fisiche, per le quali siano stipulati o rinnovati contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/98, nei confronti di soggetti che la utilizzino quale abitazione principale, ovvero di studenti universitari regolarmente iscritti in istituti universitari pubblici o privati siti nel Comune di Roma e residenti in altro comune, in base agli accordi definiti in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal Decreto di cui al comma 2 dell'art. 4 della succitata legge n. 431/98;
- B) nella misura del 6,0 per mille, per le unità immobiliari ad uso abitativo, i cui soggetti passivi siano persone giuridiche, per le quali siano stipulati o rinnovati contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/98, nei confronti di soggetti che le utilizzino quale abitazione principale, ovvero a studenti universitari regolarmente iscritti in istituti universitari pubblici o privati siti nel Comune di Roma e residenti in altro Comune, in base agli accordi definiti in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal Decreto di cui al comma 2 dell'art. 4 della succitata legge n. 431/98;
- C) nella misura del 9,0 per mille, per le unità immobiliari destinate ad abitazione e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni all'1 gennaio 2006. In caso di soggetto passivo persona fisica l'aliquota del 9,0 per mille si applica agli immobili eccedenti la prima unità immobiliare ad uso abitazione tenuta a disposizione del medesimo soggetto. Quest'ultima resta

soggetta all'aliquota del 6,9 per mille. L'aliquota del 9,0 per mille non si applica all'unità immobiliare ad uso abitativo eccedente la prima abitazione a disposizione del soggetto passivo persona fisica, che viene data in uso gratuito a coniuge, parenti ed affini oltre il secondo grado che vi risiedono anagraficamente. A tale abitazione, nella misura di una sola unità per ciascun soggetto passivo, si applica l'aliquota ordinaria del 6,9 per mille. L'aliquota del 9,0 per mille non si applica alle unità immobiliari, destinate ad abitazione, in possesso di soggetti passivi che svolgono quale attività esclusiva o prevalente la costruzione e/o la compravendita di immobili, per le quali si applica l'aliquota ordinaria;

D) nella misura del 4,4 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazioni, di proprietà dell'Ater di Roma, regolarmente assegnate; per dette unità immobiliari trova applicazione la detrazione di Euro 103,29 di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/92;

E) nella misura dell'1 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo che siano messe a disposizione del Comune di Roma, individuate con specifico atto dell'Amministrazione e destinate all'assistenza alloggiativa.

Le aliquote di cui ai punti a8) e B si applicano alle unità immobiliari, destinate ad abitazione, locate con contratto registrato, ai sensi ed alle condizioni di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone), ed ancora operanti all'1 gennaio 2006 in regime di proroga.

Le aliquote di cui al punto a8), si applicano oltre la scadenza del contratto di locazione e fino al materiale rientro in possesso dell'abitazione da parte del proprietario, nei casi in cui sia stata avanzata istanza di sfratto motivata dalla necessità di adibire l'unità immobiliare ad abitazione principale del coniuge o di parenti e affini entro il secondo grado. Negli altri casi di mancato rientro in possesso dell'abitazione a seguito di conclusione del contratto debitamente registrato, in presenza di istanza di sfratto, si applica l'aliquota ordinaria del 6,9 per mille fino alla materiale riconsegna dell'alloggio.

Per poter beneficiare delle anzidette aliquote agevolate di cui ai punti a3), a4), a5), a6), a7), a8), B e C, il soggetto passivo è tenuto a presentare, entro il 30 giugno 2007 ovvero entro il 31 ottobre 2007 nel caso di invio telematico, una comunicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 bis comma 1, del Regolamento I.C.I., attestante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune.

I soggetti passivi persone fisiche, in possesso di unità immobiliari abitative tenute a disposizione, soggette all'aliquota di cui al punto C), sono tenuti alla comunicazione limitatamente alla prima di tali unità, alla quale intendano applicare l'aliquota ordinaria.

La mancata comunicazione comporta l'applicazione della sanzione, di cui all'art. 19, comma 3, del Regolamento I.C.I., salvo sanzione più grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta.

La comunicazione vale sino al permanere delle condizioni previste; al cessare delle stesse, i soggetti passivi dovranno adeguare i versamenti alle normali condizioni d'imposizione.

La comunicazione non deve, pertanto, essere ripresentata se riguarda unità immobiliari già oggetto di analoga agevolazione per l'anno 2005 o per anni precedenti, i cui requisiti di agevolazione persistono per l'anno 2006.

F) nella misura dell'1 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalla persona fisica soggetto passivo in possesso di uno dei requisiti e condizioni di cui al punto 2 ed il cui reddito complessivo annuo del nucleo familiare non sia superiore a quello individuato nella Tabella A allegata e parte

integrante del presente provvedimento, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare stesso. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili e senza considerare la deduzione per assicurare la progressività del prelievo fiscale, inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva.

2) Di riconoscere una ulteriore detrazione d'imposta a titolo di I.C.I. di Euro 154,94 da aggiungersi alla detrazione di Euro 103,29, già prevista per le abitazioni principali e fino a concorrenza dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione principale e per le sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto (categoria C/6) ed una cantina o soffitta (categoria C/2), ai soggetti passivi del tributo nel cui nucleo familiare convivente si riscontri il possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) presenza di disoccupati di lunga durata o inoccupati di lunga durata, di donne in reinserimento lavorativo ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. n. 181/2000 all'1 gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta I.C.I.;
- b) presenza all'1 gennaio dell'anno di applicazione di non occupati che, già fruitori della cassa integrazione guadagni e dell'indennità di mobilità, ai sensi delle vigenti leggi abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell'anno precedente;
- c) presenza di soggetti in stato di non occupazione che alla medesima data e da oltre sei mesi, usufruiscano di trattamenti di cassa integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale di mobilità;
- d) presenza di titolari di pensione o assegni che alla data dell'1 gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta abbiano già compiuto il 60° anno di età;
- e) presenza di uno o più figli minori;
- f) presenza di una o più persone diversamente abili, con invalidità non inferiore al 75% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità, rilasciato dalle competenti strutture pubbliche.

Le condizioni di cui ai punti a), b) e c) devono essere documentate dai competenti Organismi o autocertificate ai sensi di legge. Non vengono considerati disoccupati di lunga durata, inoccupati di lunga durata, donne in reinserimento lavorativo, i soggetti che percepiscono redditi da lavoro di qualunque genere anche ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 di attuazione della Legge Delega n. 30/2003 e ricevono compensi a qualunque titolo erogati anche se esenti da imposte di ammontare superiore ad Euro 2840,51 nell'anno d'imposta.

In tutti i casi i soggetti passivi sono ammessi al godimento del beneficio in questione alle seguenti condizioni:

- g) che nessuno dei soggetti componenti il nucleo familiare del soggetto passivo I.C.I., compreso il possessore dell'appartamento, eventualmente comprensivo di posto auto o box, cantina, area pertinenziale, sia possessore di altri immobili o quote di essi di valore imponibile, ai fini dell'imposta I.C.I., complessivamente superiore ad Euro 25.822,84 e che tale valore non venga superato sommando i valori imponibili di altri immobili o parte di essi posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare;
- h) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta;

- i) che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare del soggetto passivo I.C.I., non sia superiore a quello individuato nella tabella B allegata e parte integrante del presente provvedimento, in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili e senza considerare la deduzione per assicurare la progressività del prelievo fiscale, inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva.
- Ai fini di cui ai precedenti punti nn. 1 e 2 lettera f):
- a) non si considerano ai fini del calcolo del reddito familiare le entrate di carattere risarcitorio, gli assegni per il mantenimento dei figli e gli assegni di accompagnamento percepiti dai portatori di handicap;
- b) per nucleo familiare si intende quello che convive nell'immobile oggetto dell'imposta. I coniugi non legalmente separati vengono considerati unico nucleo familiare anche se anagraficamente risultano con distinti stati di famiglia.
- 3) Per poter beneficiare dell'ulteriore detrazione, il soggetto passivo è tenuto a presentare su supporto cartaceo, entro il 30 giugno 2007, ovvero entro il 31 ottobre 2007, nel caso di invio telematico, una comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 bis del Regolamento I.C.I., dichiarando il possesso dei requisiti di cui al punto 2 e dichiarando altresì:
- a) il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilità dell'ulteriore detrazione;
- b) l'elenco dei componenti il nucleo familiare;
- c) l'indicazione dei soggetti diversamente abili, con relativo grado di inabilità, effettivamente appartenenti al nucleo familiare, nei casi di cui alla lettera f);
- d) l'ammontare del reddito complessivo annuo del nucleo familiare, determinato come sommatoria dei redditi complessivi individuali. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili e senza considerare la deduzione per assicurare la progressività del prelievo fiscale, inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva.
- Tale comunicazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale permangono tali condizioni nei casi indicati al punto 2 alle lettere a), b), c).
- Per i casi di cui al punto 2 della lettera f) dovrà essere allegata idonea certificazione;
- 4) La mancata comunicazione comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 19, comma 3, del Regolamento I.C.I., salvo sanzione più grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta.
- 5) Di riconoscere una detrazione specifica di Euro 12,91 per le unità immobiliari destinate ad abitazione di proprietà delle persone fisiche e per cui i proprietari si siano dotati del fascicolo del fabbricato, a norma della deliberazione C.C. n. 166/99, entro il 31 dicembre 2006; la detrazione potrà essere applicata una sola volta ad una sola abitazione per ciascun soggetto passivo ed in caso di più soggetti passivi, per la stessa unità immobiliare, in quota parte proporzionale alla quota di possesso. Potrà essere dedotta, in unica soluzione, in occasione del versamento dell'acconto o del saldo e, comunque, a seguito dell'invio del "fascicolo del fabbricato" all'Amministrazione Comunale – Dipartimento IX – V U.O. Ufficio Manutenzione Edilizia; il Comune

potrà richiedere ai contribuenti idonea documentazione comprovante il diritto alla detrazione.

- 6) I limiti di reddito complessivo annuo del nucleo familiare, determinati come sommatoria dei redditi complessivi individuali, sono riportati nelle tabelle A e B allegata e parti integranti del presente provvedimento.

Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili e senza considerare la deduzione per assicurare la progressività del prelievo fiscale, inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva.

| Tabella A  |   |  |
|--|---|--|
| Limiti di reddito complessivo annuo del nucleo familiare (*) per accedere all'aliquota ridotta dell'1 per mille, con ulteriore detrazione di euro 154,94 |   |  |
| Numero di componenti del nucleo familiare convivente   | Limiti ordinari (redditi anno 2005) in Euro | Limiti in presenza di una o più persone diversamente abili (redditi anno 2005) in Euro |
| 1 componente   | 4.680,00                                    | 7.960,00   |
| 2 componenti   | 7.340,00                                    | 12.485,00  |
| 3 componenti   | 9.570,00                                    | 16.230,00  |
| 4 componenti   | 11.500,00                                   | 19.560,00  |
| 5 componenti   | 13.370,00                                   | 22.680,00  |
| 6 componenti   | 14.980,00                                   | 25.490,00  |
| più di 6 componenti  | aggiungere € 1.670,00 per ogni componente   | 25.490,00  |

(\*) Il reddito complessivo annuo del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi complessivi individuali. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili e senza considerare la deduzione per assicurare la progressività del prelievo fiscale, inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva.

| Tabella B   |   |  |
|---|---|--|
| Limiti di reddito complessivo annuo del nucleo familiare(*) per accedere all'ulteriore detrazione dell'ICI di euro 154,94 |   |  |
| Numero di componenti del nucleo familiare convivente  | Limiti ordinari (redditi anno 2005) in Euro | Limiti in presenza di una o più persone diversamente abili (redditi anno 2005) in Euro |
| 1 componente  | 12.115,00                                   | 21.805,00  |
| 2 componenti  | 12.200,00                                   | 21.960,00  |
| 3 componenti  | 14.820,00                                   | 24.340,00  |
| 4 componenti  | 17.840,00                                   | 29.390,00  |
| 5 componenti  | 20.700,00                                   | 34.020,00  |
| 6 componenti  | 23.200,00                                   | 34.020,00  |
| più di 6 componenti   | aggiungere € 2.085,00 per ogni componente   | 34.020,00  |

(\*) Il reddito complessivo annuo del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi complessivi individuali. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili e senza considerare la deduzione per assicurare la progressività del prelievo fiscale, inclusi gli eventuali

redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 27 voti favorevoli e 9 contrari.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Azuni, Baldi, Bartolucci, Berliri, Carli, Cau, Cipressa, Cirinnà, Cosentino, Dalia, De Luca, Della Portella, Di Francia, Eckert Coen, Failla, Fayer, Galloro, Gasparri, Giansanti, Giulioli, Malcotti, Mannino, Marchi, Mariani, Milana, Nitiffi, Orneli, Panecaldo, Perifano, Piso, Poselli, Prestagiovanni, Salacone, Spera, Vizzani e Zambelli.

La presente deliberazione assume il n. 327.

(O M I S S I S)

**IL PRESIDENTE**

**G. MANNINO – M. CIRINNA'**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**V. GAGLIANI CAPUTO**

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

**M. SCIORILLI**

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal .....  
al ..... e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del  
**19 dicembre 2005.**

*Dal Campidoglio, li .....*

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....